

# APPENDICE al Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016

## Sommario

Considerazioni riguardo la richiesta di dati personali attraverso accesso civico generalizzato, richieste documentali e protezione dei dati personali. ....	2
Considerazioni relative al diritto di cronaca.....	5
Istituzione del registro dei trattamenti. ....	7
Indicazioni relative alla conservazione dei dati.....	8

Considerazioni riguardo la richiesta di dati personali attraverso accesso civico generalizzato, richieste documentali e protezione dei dati personali.

*(D.lgs 33/2013 e s.m.i. riguardo ai dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare ai fini della trasparenza).*

Le seguenti considerazioni sono valide qualora l'Ateneo riceva istanza, **qualificata come di accesso civico generalizzato**, riguardo al possesso di titoli di laurea, di informazioni relative al conseguimento dello stesso e/o ulteriori dettagli rispetto percorso di studi relativi ad un individuo.

Si analizza, pertanto, la disciplina di settore in materia di accesso civico generalizzato. Essa prevede che **«Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis»** (art. 5, comma 2).

Non sembra, perciò, che la richiesta di cui sopra sia inquadrabile strettamente come richiesta di accesso civico generalizzato, tale istanza di accesso, infatti, non riguarda atti amministrativi e/o l'operato dell'Ateneo in relazione all'azione amministrativa, ma è una richiesta generalizzata di documenti e dati ulteriori, relativa ad un controinteressato. D'altro canto, neppure appare configurabile come richiesta documentale ai sensi della legge 241/1990, se non viene specificata quale posizione giuridica qualificata abbia il richiedente, rispetto alla generalità degli interessi comuni, e se sussista un interesse privato da difendere in sede giudiziale.

La richiesta riguarda dati personali e implica il trattamento degli stessi. L'Università è legittimata a trattare i dati personali degli studenti, soltanto nell'ambito delle finalità istituzionali, per comunicare o diffondere (trattare) tali dati oltre il limite previsto, a meno che esista un preciso obbligo di legge, ha bisogno di un espresso consenso del titolare del dato.

Per «dato personale» si intende *«qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»* (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Il D.LGS n. 33/2013, inoltre, in relazione a richieste di accesso civico generalizzato che vedono coinvolti controinteressati, come in questo caso, prevede diversi tipi di protezione: innanzitutto quella "dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia", prevedendo che l'accesso civico è rifiutato, fra l'altro, **«se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»**.

**Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

L'ultimo aggiornamento del D.LGS n. 196/2006, tramite il D.LGS n. 101/2018, non ha modificato il riferimento al DPR n. 249/1998, art.2, comma 2: *“La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza”*.

La tutela dei soggetti controinteressati, per quel che riguarda il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza, deve sicuramente essere valutata in modo favorevole poiché è funzionale ad evitare “eventuali azioni di responsabilità civile” degli enti pubblici per eventuali danni subiti da tali soggetti a causa di un imprudente esibizione di documenti o dati.

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o telematicamente per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

La comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato al soggetto ha la funzione di consentire a quest'ultimo di intervenire eventualmente nel procedimento, presentando una motivata opposizione, laddove ritenga che dall'accoglimento dell'istanza di accesso possa derivargli un pregiudizio concreto, fra l'altro, alla protezione dei propri dati personali. Il pregiudizio potrebbe riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede, infatti, che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato, deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona, di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze, anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale, che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione, di cui all'art. 3, comma 1, del D.LGS. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013).

A differenza, infatti, dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono *“pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli”*

**Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

Per tale motivo, l'accesso civico alle informazioni sul titolo di laurea con generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare al soggetto interessato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Qualora la richiesta venga estesa per richiedere dati relativi a persone esposte politicamente e/o nell'esercizio di incarico o funzione pubblica, non si ravvisa neanche la sussistenza dell'esigenza di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulla promozione della partecipazione al dibattito pubblico"*, poiché non sembra proprio che conoscere la data di conseguimento e la sussistenza del titolo di studio di un ex studente dell'Ateneo possa contribuire a migliorare in qualche maniera l'azione di questa P.A. o il dibattito intorno ad essa.

(Non si può interrogare l'Università se si mette in dubbio l'efficienza del sistema politico)

Nell'eventualità di una richiesta sostanzialmente sovrapponibile a quanto esposto, la risposta che si suggerisce di dare al richiedente, obbligatoriamente di concerto con l'U.O. Legale e U.O. Anticorruzione e Trasparenza, è la seguente.

*"L'istanza ricevuta, relativa al possesso e alla data di conseguimento del titolo accademico da parte di un determinato soggetto, non è qualificabile, a parere di questa Amministrazione universitaria, come richiesta di accesso civico generalizzato.*

*Tale istanza di accesso, infatti, non pare soddisfare l'intento di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulla promozione della partecipazione al dibattito pubblico", non riguarda, infatti, la correttezza dell'azione amministrativa, ma è una richiesta sottesa a conoscere dati personali di un ex studente.*

*Dal momento che la richiesta riguarda dati personali e implica il trattamento degli stessi, si precisa che l'Università è legittimata a trattare i dati personali degli studenti, soltanto nell'ambito delle finalità istituzionali; per comunicare o diffondere tali dati oltre il limite previsto, a meno che esista un preciso obbligo di legge, ha bisogno di un espresso consenso del titolare del dato.*

*A tal fine, si invita a ripetere l'istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/90 art. 22, specificando l'interesse diretto, concreto e attuale a supporto della richiesta stessa. A fronte della stessa, questa Amministrazione provvederà a darne comunicazione al controinteressato, mediante invio di copia dell'istanza di accesso ai dati personali, al fine di acquisirne il consenso o la motivata opposizione all'ostensione degli stessi, e i termini resteranno sospesi per dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato (art. 3 DPR n. 184/2006)."*

## Considerazioni relative al diritto di cronaca.

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso della P.A. deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi, che, laddove il documento non è segreto, impone comunque di valutare l'eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporre per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all'accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico. Il giornalista può quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge n. 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge abbia previsto tale regime di pubblicità. In tale ottica, e fatte salve le valutazioni in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti: l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni; le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità; analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici; le pubblicazioni matrimoniali affisse all'albo comunale; notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all'ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a ricevere un elenco giornaliero); gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità; i dati contenuti negli albi professionali; i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva); la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le camere di commercio.

Il diritto d'accesso è uno strumento improprio se utilizzato, ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241, adducendo la propria libertà di informarsi per informare. Il diritto d'accesso ex legge n. 241 agli atti amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all'art. 24 della l. n. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Il diritto di cronaca è presupposto di fatto del diritto ad esser informati ma non è sufficiente di per sé stesso a legittimare all'accesso invocato ai sensi della legge n. 241. Questo è quanto ha chiarito il Consiglio di Stato, con sentenza 12 agosto 2016, n.3631, sez. IV, e ha precisato che non è in contrasto con la cd. "società dell'informazione" cui a livello europeo tende (cfr. considerando n. 2) la dir. n.

**Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

2003/98/CE, poiché, al di là dell'enfasi così manifestata, tale fonte comunque non esclude, nei ben noti ed ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità, regimi nazionali che possano delimitare l'accesso anche con riferimento alla titolarità di una posizione legittimante).

Diversi sono i presupposti che connotano i casi di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 (modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di accesso da una posizione legittimante differenziata, sottoponendo l'accesso ai limiti previsti dall'articolo 5-bis.

L'accesso "generalizzato" è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla P.A. "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013)". La P.A. intimata deve in concreto valutare, verificati i presupposti di legge per l'accesso generalizzato, se i limiti enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche delle peculiarità della posizione legittimante del richiedente nel bilanciamento con l'interesse alla riservatezza del contro interessato.

## Istituzione del registro dei trattamenti.

Viene istituito il registro dei trattamenti, derivante dal modello allegato, sotto forma di archivio reso disponibile al seguente indirizzo: <https://univpr.sharepoint.com/sites/registroidetrattamenti>

L'area viene resa disponibile al Titolare, ai Responsabili dei trattamenti, al DPO, alle funzioni di *compliance* e *security* individuati così come indicato nel presente regolamento e che, a loro volta, potranno autorizzare e delegare l'accesso ai propri collaboratori per diretta competenza, per supporto e per qualsiasi motivo di chiara utilità nella gestione delle informazioni ivi riportate.

Il registro viene suddiviso per aree dirigenziali e dipartimenti, così da rispecchiare in modo uniforme l'organizzazione dell'Ateneo e le attività del funzionigramma e minimizzare eventuali sovrapposizioni.

L'area di memorizzazione consente di tenere traccia delle modifiche, è sottoposta a backup, consente il recupero di eventuali versioni precedenti e risponde alle previsioni indicate dalla normativa GDPR.

**Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

Indicazioni relative alla conservazione dei dati.

<b>Tipologia di Trattamento</b>	<b>Finalità di Trattamento</b>	<b>Periodo di conservazione</b>	<b>Principali riferimenti normativi</b>
Orientamento universitario	Il dato è trattato per favorire azioni di accompagnamento e monitoraggio atte a prevenire la dispersione scolastica. I dati sono trattati, ad esempio, nell'ambito di attività di: iscrizione ad eventi di orientamento; partecipazione a colloqui individuali di orientamento; invio di notifiche agli interessati per iniziative di orientamento o nuovi corsi; miglioramento di attività di orientamento e di riduzione dell'abbandono, anche tramite percorsi	I dati possono essere archiviati e mantenuti per un periodo massimo di <b>10 anni</b> valutato sulla base del termine massimo di durata del percorso universitario riferito al singolo interessato	Art. 5 lett. e) del Reg UE 2016/679 Art. 99 D.Lgs 196/2003 così come integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018
Erogazione del percorso formativo e gestione della carriera (dall'immatricolazione alla laurea)	Il dato è trattato per permettere la gestione degli eventi inerenti la carriera dello studente, quali la gestione del piano di studio, la registrazione degli esami e la domanda di laurea.	<b>Illimitato</b>	Art. 1 decreto ministeriale 30 maggio 2001 (G.U. 175 del 30 luglio 2001 ) " Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti" Art. 5 lett. e) del Reg. UE 2016/679
Tirocinio e Job Placement		Il dato verrà conservato <b>illimitatamente</b> ma verrà utilizzato per la finalità oggetto di trattamento per un tempo non superiore ai 5 anni successivi alla cessazione dello stato di studente	Art. 1 decreto ministeriale 30 maggio 2001 (G.U. 175 del 30 luglio 2001 ) " Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti" Art. 5 lett. e) del Reg. UE 2016/679
Procedimenti disciplinari	Svolgimento di procedimenti disciplinari	<b>Illimitata</b> per i provvedimenti finali <b>5 anni</b> per provvedimenti revocati o annullati	//
Procedimenti giudiziari	Adempiere a specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla	<b>10 anni</b> dalla cessazione del rapporto/ contratto/ esaurimento del trattamento	Art. 9 c. 2 del Reg UE 2016/679 Autorizzazione Garante n. 7/2016



**Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

	<p>normativa dell'Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro.</p> <p>Far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto.</p>		
Gestione finanziaria e amministrativa	<p>Trattamento effettuato per attività amministrativo-contabile, ossia connesso allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, funzionale all'adempimento di obblighi contrattuali e fiscali i.e. attività amministrativa, tesoreria e controllo di gestione (fatturazione attiva e passiva, bilancio, contabilità, amministrazione clienti e fornitori, controllo di gestione e tesoreria). Trattamento finalizzato al pagamento di emolumenti.</p> <p>Trattamento finalizzato all'erogazione di rimborsi verso studenti, nonché verifica di pagamenti verso l'Ateneo</p>	<b>10 anni</b>	Art. 2220 c.c.
Risorse umane	<p>Trattamento effettuato per attività amministrativo-contabile, ossia connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa interna, attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali in riferimento al contratto di lavoro, relative alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi (sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro); nel dettaglio attività di amministrazione del personale, rilevazione presenze, interfaccia con istituti previdenziali ed assistenziali esterni e consulenti del lavoro, attività di rilevazione presenze. Attività di recruiting (ricerca di potenziali collaboratori e colloqui di selezione).</p>	<p>Libro Unico del Lavoro (LUL, ex Libro matricola): <b>5 anni dall'ultima registrazione.</b></p> <p>Registro infortuni: <b>4 anni dall'ultima registrazione.</b></p> <p>Altri dati personali dei dipendenti: <b>illimitatamente.</b></p> <p>Dati personali dei candidati: <b>massimo 12 mesi dalla raccolta.</b></p>	<p>Art. 2220 c.c.</p> <p>D.M. 9 luglio 2008 art. 6 comma 2</p>

**Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

Sistemi informativi IT	Gestione del sistema informativo aziendale. Applicazione delle misure minime di sicurezza. Manutenzione ed assistenza agli utenti di dominio. Manutenzione ed assistenza rispetto a software, hardware, e-mail e server .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disattivazione dell'utente di dominio: immediata alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> <li>- Disattivazione dell'account di posta elettronica del dipendente: immediata dalla cessazione del rapporto di lavoro.</li> <li>- Gli account riconducibili a persone identificate o identificabili devono essere rimossi previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all'attività professionale del titolare del trattamento.</li> <li>- Contenuti dei messaggi di posta elettronica dipendenti cessati: per un tempo proporzionale alle ordinarie necessità di gestione dei servizi di posta elettronica, comprese le esigenze di sicurezza dei sistemi, per un periodo massimo di 24 mesi.</li> <li>- Dati che sono trattati per fini amministrativo contabili: massimo 10 anni.</li> <li>- Log di sistema degli amministratori (accessi logici): 6 mesi.</li> </ul>	Art. 2220 c.c. Provvedimento del Garante in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misura di sicurezza dei dati personali del 13/10/2008. Accesso alla posta elettronica dei dipendenti - 22 dicembre 2016 (Provvedimento Dell'Autorità Garante).
Promozione dell'Ateneo (Marketing ed Eventi)	Il trattamento è finalizzato alla promozione di eventi ed iniziative promosse dall'Ateneo. Il trattamento è finalizzato alla gestione di convegni, eventi organizzati dall'Ateneo. Trattamento effettuato per finalità di marketing diretto ossia per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattamento dati effettuato a fini di marketing diretto: 24 mesi dalla raccolta del consenso.</li> <li>Trattamento dati effettuato a fini di diffusione:</li> <li>- Dipendenti: - a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per quanto riguarda la diffusione su siti web, pagine</li> </ul>	//

Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016

	comunicazione commerciale mediante e-mail, telefonate, SMS, MMS. Trattamento di diffusione di dati personali (nome, cognome, fotografia, video) mediante pubblicazione su siti web a dominio, social network	di social network le immagini resteranno su tali canali e negli archivi del titolare del trattamento per il periodo di tempo necessario all'Ateneo ai fini dell'aggiornamento delle piattaforme che non supererà i 3 anni (tempo stimato per la periodica revisione di tali canali) con successiva rimozione; - a seguito della cessazione del rapporto di lavoro fino ad esaurimento delle scorte del materiale prodotto (es. brochure, cataloghi, volantini) che contengono l'immagine. Alla successiva produzione dei campioni l'immagine non verrà più riprodotta sul materiale in oggetto.	
--	--	---	--